

Vademecum per l'uso:

ultimo aggiornamento: 30.03.2018

SERRAMENTI

E' AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L'ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U , (W/m^2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere **dotati di impianto termico**, come definito dalla nostra FAQ n.24 (<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf>);

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il **50%** delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018⁽²⁾; per un **limite massimo di spesa** ammissibile di **60.000 €** per unità immobiliare⁽³⁾.

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

⁽²⁾ Per le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%

⁽³⁾ Se l'intervento è eseguito contestualmente a un intervento di coibentazione, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso;
- integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
- prestazioni professionali, comprensive della redazione dell'APE, ove richiesto.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

Scheda descrittiva dell'intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁴⁾ o come da dichiarazione di conformità:

- nel caso di interventi in **single unità immobiliari**, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere **redatta dal singolo utente**;
- in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere **sottoscritta da un tecnico abilitato**;

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

di tipo tecnico:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁵⁾**, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.

Solo nel caso di interventi in **single unità immobiliari**, l'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore** (o assemblatore o installatore) **di detti elementi**, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;

- **originali della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche dei materiali e dei componenti**.

di tipo amministrativo:

- **fatture relative alle spese sostenute**;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

<http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/serramenti.pdf>

⁽⁴⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.43 e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁵⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).